



**COMUNE DI BERGANTINO
(PROVINCIA DI ROVIGO)**

REGOLAMENTO TARI

(Tassa asporto rifiuti solidi urbani)

LEGGE 147/2013 (Legge di stabilità 2014)

APPROVATO CON DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 19/05/2020

Indice

Art. 1	Presupposto
Art. 2	Soggetti passivi
Art. 3	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 4	Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
Art. 5	Produzione di rifiuti speciali non assimilati
Art. 6	Determinazione della base imponibile
Art. 7	Istituzione scolastiche statali
Art. 8	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e determinazione delle tariffe
Art. 9	PEF – Classificazione dei costi riconosciuti
Art. 10	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 11	Classificazione delle utenze domestiche
Art. 12	Obbligazione tributaria
Art. 13	Riduzione per la raccolta differenziata utenze domestiche Compostaggio domestico
Art. 14	Riduzione per le utenze non domestiche
Art. 15	Tributo giornaliero
Art. 16	Tributo provinciale
Art. 17	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 18	Riscossione
Art. 19	Rimborsi e compensazione
Art. 20	Importi minimi
Art. 21	Riscossione coattiva
Art. 22	Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti
Art. 23	Norme transitorie e finali
Tabella A)	Attribuzione coefficienti utenze domestiche DPR 158/1999; KA-KB
Tabella B)	Attribuzione coefficienti utenze non domestiche DPR 158/1999; KC-KD

ARTICOLO 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3 (locali ed aree scoperte soggetti al tributo).
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuato dall'articolo 8 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali artigianali, industriali, professionali e le attività professionali e le attività produttive in genere.
 - L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i;
 - La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 0985, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Nel caso di un'unica unità immobiliare concessa in locazione a più di 6 persone, che non hanno tra loro vincoli parentali, per motivi di studio o di lavoro, verrà applicata la tariffa in questo modo:
 - per la parte variabile, verranno aggiunti tanti nuclei, quante sono le persone presenti annualmente nell'abitazione, (per esempio presenza di n. 19 persone: n. 3 nuclei da 6 ps+ 1 nucleo di 1 ps);
 - per la parte fissa, verrà suddivisa la superficie complessiva dell'abitazione per il numero dei nuclei prodotto, di cui al punto precedente;
5. Il tributo è dovuto anche da coloro che hanno la propria dimora abituale-residenza nel comune di Bergantino presso la Via Comunale ovvero la via fittizia. Viene calcolata la tariffa variabile a seconda del nucleo di appartenenza. Per la parte fissa, viene stabilita la superficie di una carovana (10 mq) aumentata di 5 mq per ogni persona presente nel nucleo oltre la prima.

ARTICOLO 3

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. ***Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento.***

2. **Per tutti coloro che hanno a disposizione un locale, di cui al comma 1**, ovvero abbiano a disposizione una unità immobiliare a qualsiasi uso adibita, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato dall'utente o, in mancanza, salvo prova contraria, in un numero pari a 1 unità. Rimane comunque la possibilità per il Comune di verificare d'ufficio la effettiva composizione del nucleo e procedere conseguentemente a rideterminare la tariffa.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 4

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o inagibili, perciò di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali **non** assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; nel caso in cui i locali abbiano uso promiscuo, ossia si producano rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali non assimilati agli urbani, viene fatto riferimento all'articolo 5 del regolamento.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ARTICOLO 5 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Per le attività sotto elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi),ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali o rifiuti pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi.
2. La documentazione necessaria da presentarsi da parte dei produttori o detentori dei rifiuti sopra specificati potrà essere costituita dai registri di carico e scarico dei rifiuti, dal SISTRI o dai registri IVA di acquisto e vendite o dalle scritture ausiliarie di magazzino, ovvero da altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizione di legge.
3. La percentuale di detassazione verrà comparata con la quantità di rifiuti producibili annualmente sulla base del calcolo teorico di produzione, previsto per le diverse categorie di attività economiche sotto indicate e qualora applicando detta percentuale non si raggiunga almeno il quantitativo di rifiuti speciali o pericolosi smaltiti in proprio, la stessa potrà essere revocata o recuperata in tassazione l'anno successivo.

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
ATTIVITÀ	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	10
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli	10
Gommisti	10
Autofficine di elettrauto	10
Distributori di carburante	10
Lavanderie e tintorie	30
Laboratori costruzione caravans	10
Laboratori di sabbiatura e verniciatura	30
Capannoni costruzione giostre	10
Centri lavaggio	30
Studio medico	10

ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile

mediante notifica del messo comunale e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Anche per l'anno 2020 vengono utilizzati i coefficienti di cui al DPR158/1999 e la possibilità di deroga di uno scostamento del 50% in aumento o in diminuzione di cui alle tabelle dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999.

ARTICOLO 7 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ARTICOLO 8 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

- La tariffa è determinata sulla base del nuovo metodo tariffario per il sistema integrato di gestione dei rifiuti (MTR) delibera n. 443/2019/R/rif ARERA.
- Con questa delibera:
 - 1) Si definisce il perimetro regolatorio
 - 2) Si definisce un limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale;
 - 3) Si definiscono i corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni;
 - 4) Si inserisce un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori;
 - 5) Si prevede il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio;
 - 6) Si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità;
 - 7) Si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato ai risultati verificabili;
 - 8) Si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile;
 - 9) Si definiscono tempi certi ed uniformi.

Arera ha definito le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione dei RU, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità.

I costi riconosciuti sono solo quelli afferenti alla gestione integrata dei rifiuti, cioè il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione RU, vale a dire:

- Spazzamento e lavaggio strade;
- Raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- La gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;
- Costi della raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (inusualmente inclusi nei costi di spazzamento e lavaggio)
- Pulizia delle caditoie.

In base all'articolo 6 della delibera n. 443, "I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo i criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza dagli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3 del MTR.

"Le tariffe, elaborate sulla base della metodologia ARERA e la normativa vigente, sono considerate – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995, come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente, che per l'anno 2020 è il Comune, di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali."

In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 484/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Per l'anno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva è differito al 30/06/2020. I comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 147/2013, possono applicare le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF

per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021

ARTICOLO 09 PEF CLASSIFICAZIONE DEI COSTI RICONOSCIUTI

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al PEF elaborato a seconda delle direttive AREA (di cui alle delibere menzionate nell'articolo 9).

Vanno sommati:

- Costi operativi di cui al Titolo III del MTR che comprendono costi operativi di gestione (CGa) e costi comuni (CCa).
- Costi d'uso del capitale (CKa), di cui al Titolo IV del MTR, per quanto concerne le voci riferite agli (AcCa).

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate algebricamente due ulteriori componenti:

- quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti (ARa) e quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (ARconai,a); i fattori di riduzione dell'ammontare delle componenti di ricavo che operano in riduzione dei costi vengono denominati fattori di sharing (b);
- quota della componente a conguaglio relativa all'annualità a-2 (RC,a). I fattori di riduzione che operano sull'ammontare della componente a conguaglio vengono denominati fattori di gradualità (y e r).

Tutte le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare; per l'anno 2020 sono appunto riferite alle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2018.

$CCa = CARCa + CGGa + CCD + COALa$

CARC= costi per attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

CGG= costi generali di gestione;

CCD= costi relativi alla quota di crediti inesigibili

COal= altri costi

ARTICOLO 10 – UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento, *a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.*
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
5. In deroga al comma 4 del presente articolo, sarà possibile utilizzare la categoria "esposizioni, ricovero attrezzi le superfici utilizzate al mero stoccaggio di materiali.

ARTICOLO 11

UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza

nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 17, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo, purchè documentato da certificazione della struttura ospitante;

ARTICOLO 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso dell'immobile. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 17
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

ARTICOLO 13 RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del **33%** sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Nel caso di rinuncia all'uso del compostaggio domestico prima del 30/09, non verrà applicata la riduzione di cui al comma 1. La disdetta all'uso del compostaggio dovrà essere presentata all'ufficio tecnico comunale.

3. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 659, la tariffa del tributo è ridotta altresì del 30% sulla parte variabile, per le abitazioni tenute a disposizione **per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**. La riduzione tariffaria, di cui al comma 3 del presente articolo, compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ARTICOLO 14 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

A norma dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147, alla tariffa è applicato una riduzione sulla quota variabile **pari al 20%** per le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali, non pericolosi, assimilati agli urbani.

La riduzione sarà concessa dietro presentazione di domanda, debitamente documentata, dimostrante l'onere sostenuto per lo smaltimento di rifiuti speciali, non pericolosi, assimilati agli urbani a mezzo di impresa autorizzata. La riduzione, produce effetto dall'anno di presentazione dell'istanza. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare **entro il 31/05/ di ciascun anno**, lo smaltimento effettuato nell'anno precedente, mediante registri di carico e scarico dei rifiuti, mediante il SISTRI o dai registri IVA di acquisto o di vendita o dalle scritture ausiliarie di magazzino ovvero da altri registri o documentazione contabile, la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge. La percentuale di riduzione concessa verrà comparata con la quantità di rifiuti producibili annualmente sulla base del calcolo teorico di produzione previsto per le categorie di attività economiche, di cui alla Tabella B) KD sgravi allegata, e qualora applicando detta percentuale non si raggiunga almeno il quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani smaltiti in proprio, la stessa potrà essere revocata o recuperata in tassazione l'anno successivo.

ARTICOLO 15 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 16 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. L'articolo 38-bis del decreto fiscale 124/2019 convertito in legge, ha introdotto importanti semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente. Per tutti i pagamenti disposti tramite F 24, l'agenzia delle Entrate, a partire dal 01/06/2020, effettuerà direttamente il riparto a favore della Provincia. Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali, viene demandato ad appositi decreti (da adottare entro il 31 maggio 2020 previa intesa con il Ministero economie-Finanze).

ARTICOLO 17 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

ARTICOLO 18 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante riscossione con modello di pagamento F 24

con i codici tributo istituiti dal Ministero economia-finanze. Dall'anno 2020 è previsto il pagamento a mezzo PAGO-PA, ovvero canale messo a disposizione per le Pubbliche amministrazioni.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. La riscossione della tassa avverrà in n. 2 rate e riguarderà per ciascuna rata il 50% della tassa. La seconda verrà posta in riscossione successivamente nel mese di novembre, come da circolare del Ministero.

ARTICOLO 19 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del saggio legale di interesse stabilito, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 20 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 16, comma 4 e del tributo provinciale di cui all'art. 19 D.lgs 504/1992, sia inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ARTICOLO 21 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ARTICOLO 22
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Uno degli obiettivi del metodo ARERA, riguarda la trasparenza del servizio rifiuti urbani, di cui alla delibera ARERA n. 444/2019, in maniera tale che il gestore e l'ente forniscano agli utenti e ai cittadini un set di informazioni "minime" tramite i rispettivi siti internet e attraverso il documento di riscossione, confermando il ruolo primario che l'utente del servizio assume nel rinnovato quadro regolatorio.

ARTICOLO 23
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.
2. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il Comune deve averle inserite all'interno entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
3. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base alle informazioni già presenti nelle banche dati dell'ente entro il termine del 31/12 dell'anno precedente. Per le utenze non domestiche viene mantenuta la categoria di appartenenza dichiarata nella banca dati presente all'ufficio tributi.

Tabella A)

Utenze Domestiche: attribuzione coefficienti KA e KB

Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato (Coefficiente adattamento per superficie per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato (Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile della tariffa)
1.1	Un componente	0,84	0,80
1.2	Due componenti	0,98	1,60
1.3	Tre componenti	1,08	2,00
1.4	Quattro componenti	1,16	2,60
1.5	Cinque componenti	1,24	3,20
1.6	Sei o più componenti	1,30	3,70

Tabella B) Utenze non Domestiche: attribuzione coefficienti KC e KD

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, l'articolo 57-bis del decreto legge 124/2019 anche per l'anno 2020 ha dato la possibilità di derogare ai coefficienti ministeriali nella misura massima in diminuzione o in aumento del 50%:

Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte fissa della tariffa	KD applicato Coefficiente di produzione Kg/m anno per attribuzione parte variabile della tariffa
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55
2.3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
2.5	Alberghi con ristorazione	1,33	10,93
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,91	7,49
2.7	Case di cura e riposo	1,00	8,19

2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30
2.9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,11	9,12
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro)	1,04	8,50
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,37	9,50
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,65	7,20
2.16	Ristoranti, trattorie osterie pizzerie	4,84	39,67
2.17	Bar caffè pasticceria	3,64	30,00

2.18	Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi	2,38	19,55
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41
2.20	Ortofrutta, pescherie fiori e piante	10,44	85,60
2.21	Tacchificio Bergantinese	1,64	13,45